C.C. N° 96/ 28.09.2016

OGGETTO. Mozione "un circo più umano".

Presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il Presidente dà la parola al rappresentante del gruppo consiliare proponente Rosanna Farinetti, la quale prendendo la parola illustra il contenuto della Mozione, sotto riprodotta:

RAVVISATO/A:

- la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo circense in cui vengano valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all'impiego degli animali;

VISTO/A:

- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 dal 27.7.1934;
- il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la Legge 18 marzo 1968,. N. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art.10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- l'art. 3 del D.P.R. 31.03,1979 che attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
 - il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione";
 - la Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
 - la Legge 150 del 07.02.1992, che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazione, nella Legge 13 marzo 1993,n. 59) e dal D.Lgs. n.275/2001;
 - il D.M. 19.4.1996 e del 26/4/2001 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e i'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
 - le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000, successivamente aggiornate al 2006, emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio della autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso Comuni italiani;
 - la Legge n. 189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o

- competizioni non autorizzate" che punisce chiunque maltratti gli animali: anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- la L.R. Toscana 59/2009 art. 14 comma 3 che cita: La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi e' soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

PRESO ATTO:

• che la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica CITES) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti ai sensi della L. n.150/92 e della L. n. 426/98 successivamente aggiornato in seguito nell'anno 2006 tenendo conto che, come specificato in premessa dallo stesso documento, "Trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore".

CONSIDERATO:

- che nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
- che negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi
 o di irregolarità amministrative nella detenzione, che hanno portato a pronunce di condanna
 penale nonché sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture con evidente
 aggravi di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli
 animali talvolta sequestrati.

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000 recante "Testo unico delle leggi ull'ordinamento degli enti locali"

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A sollecitare controlli da parte degli organi preposti anche laddove sia necessaria la sola autocertificazione

Consiglieri presenti e votanti n° 15;

Udita la discussione relativa all'argomento, il Presidente pone alla votazione la mozione che viene approvata con n° 14 voti favorevoli (Gori, Battini, Imbroglia, Suffredini, Niccolini, Pacchini, Cappelli, Gentili, Barabino, Pistillo, Vecchio, Farinetti, il Presidente del Consiglio, il Sindaco) e con n° 1 voto contrario (Stefanini).
